

# SEZIONE 1. IL MONDO DEL BASSO MEDIOEVO

## Universale / Particolare

### CAP. 4 MONARCHIE E IMPERO

#### TRA IL DUECENTO E IL TRECENTO

«[...] i principati, di cui si ha memoria, si trovano governati in due modi diversi: o da un principe con tutti gli altri al suo servizio, che in quanto ministri per sua grazia e concessione, lo aiutano a governare quel regno; o da un principe attorniato dai baroni, che occupano quel grado non per grazia del principe, ma per antichità di lignaggio. [...] Gli esempi di questi due diversi tipi di governo sono rappresentati, ai nostri tempi, dal regno Turco e dal regno di Francia. Tutta la monarchia turca è governata da un solo signore; gli altri sono i suoi servitori; [...] Al contrario il re di Francia si trova a dover stare in quello stato in mezzo ad una moltitudine di antichi signori, riconosciuti e amati dai loro sudditi : ciascuno di essi ha i suoi privilegi , che il re non può togliere senza esporsi al pericolo » **Machiavelli, *Il Principe*, cap. IV, 1513**

## Il consolidamento del potere sovrano nell'Europa occidentale

### Il regno di Francia, il regno di Inghilterra, i regni cristiani della penisola iberica

La prima formulazione dell'Europa come di una comunità che ha caratteri specifici anche fuori dell'ambito geografico, e caratteri puramente «terreni», «laici», non religiosi, è del Machiavelli. E poiché è del Machiavelli, non potrà essere che una formulazione di carattere politico. Il senso della differenza tra i vari continenti è, in lui, nettissimo; [...] la differenza fra vita politica europea e vita politica degli altri continenti è [...] tale da caratterizzare due «modi» di essere permanenti, due «forme» di reggimento politico. [...]

L'Europa – questa volta è proprio l'Europa –, la *christianitas*, il Machiavelli l'ha completamente dimenticata, così come ha totalmente dimenticato l'impero, di medievale e dantesca memoria. **L'Europa dunque ha una sua «personalità», una «individualità» basata su un proprio caratteristico modo di organizzazione politica.** Organizzazione politica di tipo permanente. [...]

Il Machiavelli enuncia il suo proposito proprio quando, **sulle rovine delle due grandi ideologie medievali dell'impero e del papato, gli Stati europei dispiegano la loro individualità più forte e libera, più sciolta che mai da legami con idee universali.** Così è che l'idea della necessaria molteplicità di Stati s'inserisce da allora, saldamente, nella pubblicistica (pubblicazioni a carattere storico-politico).


**Federico Chabod, *Storia dell'idea d'Europa* (1959),**

# Il consolidamento del potere sovrano nell'Europa occidentale

## Il regno di Francia, il regno di Inghilterra, i regni cristiani della penisola iberica

Paragrafo 1 Il regno di Francia

Paragrafo 2 Il regno di Inghilterra



Mappa, p. 119

nell'IMPERO  
Federico II cerca di riaffermare l'autorità imperiale

Paragrafo 4 Il regno di Sicilia e l'impero

Paragrafo 3 I regni cristiani della penisola iberica

Nel corso dell'XI e del XII secolo, come abbiamo visto [▶ CAP. 1, PAR. 2], le cosiddette "monarchie feudali" europee avevano dato avvio a un processo di ricomposizione politica e territoriale reso possibile dal progressivo rafforzamento dei poteri dei re rispetto al proliferare di poteri locali. Tra il Duecento e il Trecento, tale processo proseguì mediante la formazione di un apparato statale centralizzato che si sarebbe perfezionato nei secoli successivi. Par. 1, p. 98

Verso la formazione dello **Stato moderno**, ovvero l'istituzione che detiene il "monopolio dell'uso della forza legittima" (Max Weber)

# Premessa (educazione civica)

## STATO.

### LE ORIGINI DELLO STATO MODERNO

1. **Introduzione**- In prima approssimazione lo Stato può essere definito **l'istituzione che detiene il "monopolio dell'uso della forza legittima"** (M. Weber, 1980, IV, p. 9). Si impongono subito due precisazioni: a) **lo Stato** di cui qui si discute non è quello che ricorre allorché si fa riferimento a comunità organizzate (popolo + territorio + governo), ma **l'organizzazione dotata di poteri di coercizione**: non lo Stato comunità, ma lo Stato apparato, non il regnum, ma il rex, b) questo Stato non è sempre esistito, ma si identifica con lo **"Stato moderno"**, che si è venuto costituendo a partire, grosso modo, **dal XVI secolo**. Non esiste uno Stato siffatto nel Medioevo; né è corretto, anche se l'uso è comune, definire Stato la polis greca o la *res publica* romana.

2. **La "società per ceti"** - [...] **prima dell'affermazione dell'assolutismo**, il potere politico non si trovava in una sede o in un organo determinato, perché **la società** era organizzata secondo una **costellazione di poteri**. Fonti di diritto e di potere erano, oltre al signore territoriale [...] i nobili, le città, le corporazioni, le province. Ciascuno pretendeva di far valere i diritti inerenti al proprio "status". Poste così le cose, **non esisteva un "diritto" propriamente inteso** (insieme di norme generali e astratte), quanto invece un insieme di "privilegi". Privilegio nel suo significato originario non vuol dire condizione di favore, ma legge del singolo o del gruppo, che esprime un particolare potere del singolo o del gruppo (privus = singolo, originale + lex). Una società siffatta è stata chiamata **"società per ceti"**; il **ceto** è definibile come **insieme di individui aventi lo stesso status**, cioè **"un fascio di diritti e di doveri, privilegi e obblighi, capacità e incapacità giuridiche, che sono pubblicamente riconosciute"** (T.H. Marshall, in G. Poggi, 1978, p.75); quindi un ceto possiede un'esplicita rilevanza politica. **Gli interessi dei ceti erano rappresentati in organi di ceto ufficiali, gli "Stati"** (in tedesco Stände, gli Stati generali in Francia, il Parlamento in Inghilterra, le Cortes in Spagna ecc.), che **trattavano con il principe sulle questioni generali del Paese**. [...] **Questa situazione finisce col diventare intollerabile al principe e ai ceti borghesi**; questi ultimi infatti sentono la società del privilegio come un limite alle loro potenzialità. Un sistema di poteri e contropoteri è tra l'altro instabile; **solo un potere accentrato può garantire la pace di cui gli scambi economici hanno bisogno e favorire la realizzazione di progetti espansivi**.



## Premessa (educazione civica)

Marchese, Mancini, Greco,  
Assini, **Stato e Società,**  
**dizionario**, dizionario di  
educazione civica, ed. La  
Nuova Italia, 2009

### STATO.

#### LE ORIGINI DELLO STATO MODERNO

3. *L'assolutismo e la nascita dello Stato* – Queste e altre ragioni favoriscono l'ascesa del principe territoriale. Inizia la fortuna dell'assolutismo, che riesce a concentrare il potere, da disperso e frantumato che era. Concentrazione del potere significa che il principe elimina i particolarismi dei ceti e, imponendosi con la forza, unifica il Paese per mezzo di una legislazione e di un apparato burocratico-amministrativo a cui tutti i sudditi indistintamente vengono sottoposti. [...] **il principe espropria coloro che ancora detengono mezzi amministrativi e militari e strumenti politici di coercizione**[...] .In questo lavoro di accentramento il principe ha il sostegno della borghesia, interessata a battere la resistenza aristocratica e bisognosa di una forza garante dei propri diritti, dell'ordine e dell'espansione commerciale e produttiva; una borghesia che preferisce delegare il potere a un monarca forte e rinuncia a diritti e poteri di tipo cetuale.


[vedere anche Marco Chiauzza (a cura di), *Lezioni di cittadinanza e costituzione*, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, p. 6]

## 1. IL REGNO DI FRANCIA

Affermazione dell'autorità monarchica sui vassalli  
ed espansione territoriale dei domini reali

Il **consolidamento** della monarchia francese (dinastia capetingia):

la **centralizzazione politico-amministrativa**



Il **consolidamento** della monarchia francese (dinastia capetingia):

la **sacralizzazione del sovrano**



Sezione LA STORIA NELL'ARTE, p. 102-103



Sezione LA STORIA NELL'ARTE, p. 102-103

L'arcivescovo prende la corona reale dall'altare e, da solo, la pone sul capo del re. Una volta posata la corona, tutti i pari del regno, sia ecclesiastici che laici, mettono le mani sulla corona e la sostengono da ogni lato. [*Ordo pour l'onction et le couronnement du roi, entre 1260 et 1274*]

Il **consolidamento** della monarchia francese (dinastia capetingia):

il **controllo** dell'amministrazione pubblica.

Le *Grandes ordonnances*

Gli **obiettivi** delle Grandes ordonnances :

- Controllare i comportamenti dei funzionari pubblici
- Modernizzare l'amministrazione del governo, rafforzando l'autorità del re mediante la **delega delle funzioni regali**.
- Amministrare la **giustizia** in nome del re
- Controllare l'amministrazione delle finanze e la riscossione delle tasse (funzionari del re)

Il controllo attraverso le *inchieste* dei funzionari cui sono richiesti:

1. *Il giuramento a garanzia della loro fedeltà.*

2. *Imparzialità e attaccamento totale al re.*

3. *Responsabilità sui propri atti, punita in caso di errore.*

Grande ordinanza di Luigi IX, 1254

Noi Luigi, per grazia di Dio re di Francia, stabiliamo che tutti i nostri balivi, visconti, prevosti, sindaci e tutti gli altri, in qualsiasi materia e in qualsiasi ufficio si trovino, **prestino giuramento** che, finché saranno nel loro ufficio o nel loro baliato, **si comporteranno bene con tutti**, senza eccezione, con i poveri come con i ricchi, con gli stranieri come con i loro parenti, **e che si atterranno agli usi e alle consuetudini** che sono buoni e provati.

**E se** i balivi o i visconti o altri, come sergenti o guardaboschi, **agiranno contro il loro giuramento e saranno ritenuti colpevoli, vogliamo che siano puniti** nei loro beni e nelle loro persone, se la colpa lo richiede; e i balivi saranno puniti da noi, e gli altri dai balivi.

Il **consolidamento** della monarchia francese (dinastia capetingia):

il **controllo** dell'amministrazione pubblica. Le *Grandes ordonnances*

“ È stabilito che nessuno potrà fare una moneta che somigli a quella del re, ma anzi dovrà essere con tutta evidenza assai diversa. Nessuna moneta sia accettata nel regno a partire da San Giovanni<sup>1</sup>, là dove non ci sono monete locali, all'infuori della moneta del re, e nessuno venda, compri e faccia mercato se non con questa moneta. E la moneta del re può e deve correre per tutto il regno, senza essere ostacolata da nessuno, abbia o no costui una moneta propria. I denari parigini e tornesi<sup>2</sup> non siano rifiutati, anche se sono logorati dall'uso, purché siano riconoscibili dalla croce e dalla torre come parigini e tornesi in modo che nulla vada perduto. E il re vuole e ordina che tali monete siano accettate nelle sue transazioni e ordina di accettarle sulle sue terre. E che nessuno possa erodere<sup>3</sup> la moneta del re, sotto pene corporali e pecuniarie. ”

Documento tratto da *Antologia delle fonti bassomedievali*, a cura di S. Gasparri, A. Di Salvo, F. Simoni, Sansoni, Firenze 1992, p. 45

Sezione **FONTI E STORIOGRAFIA**, p. 120. Il controllo della moneta cioè delle finanze 1254)

Carlo, per grazia di Dio, Re dei Francesi, a tutti coloro che leggeranno queste lettere, un saluto. È particolarmente opportuno che la sollecitudine dei re sia rivolta a far sì che **nei loro regni e possedimenti la giustizia (...) fiorisca e porti una salutare riparazione alle vessazioni, ai danni e alle sofferenze dei loro sudditi**, affinché il regno possa godere della dolcezza della pace e del piacere della tranquillità, grazie alla clemenza celeste.


Ordinanza di Carlo VII, 1443

Il controllo della giustizia

Il **consolidamento** della monarchia francese (dinastia capetingia):

l'**espansione territoriale** dei domini reali: tra guerra e diplomazia.

Il conflitto co i Plantageneti, vassalli del re di Francia e re di Inghilterra



Il re di Francia sostiene la crociata contro gli albigesi (p. 99)

## Il regno di Filippo IV il Bello: il conflitto con il papato:

il **conflitto** fra due concezioni del potere, **regalità contro teocrazia**.

### La costituzione degli **Stati Generali**

A metà Quaresima [il 10 aprile **1302**], il re riunì a Parigi tutti i baroni, i cavalieri, i prelati, i frati minori, gli abati e il clero di tutto il regno di Francia e chiese agli ecclesiastici da chi derivava il loro potere temporale, e ai baroni e ai cavalieri da chi avevano avuto i loro feudi. Il re temeva infatti che, poiché il papa aveva proclamato che le cose temporali e spirituali dovevano essergli soggette, non intendesse dire che il regno di Francia fosse sottomesso alla Chiesa di Roma. E poiché tutti i prelati e gli ecclesiastici dissero che avevano ottenuto il potere dal re di Francia, il re li ringraziò e promise che avrebbe messo a disposizione il suo corpo e tutto ciò che possedeva per mantenere in ogni modo la libertà e l'autonomia del regno. I baroni e i cavalieri, per bocca del nobile conte di Artois, risposero che con tutte le loro forze erano pronti a difendere la corona di Francia contro qualsiasi avversario.

*Les Grandes Chroniques de France* (1301-1302)

### La **concezione teocratica** del potere

la Chiesa sola e unica ha un solo corpo, un solo capo, non due teste come se fosse un mostro, cioè Cristo e Pietro, vicario di Cristo e il successore di Pietro, perché il Signore disse a Pietro: "Pasci le mie pecorelle". Egli disse, parlando in generale e non in particolare di queste o quelle, dal che si capisce, che gliele affidò tutte. [...]

Se dunque il potere terreno sbaglia, sarà giudicato dall'autorità spirituale; se poi il potere spirituale inferiore<sup>2</sup> degenera, sarà giudicato dal suo superiore; ma se è quello spirituale supremo, potrà essere giudicato solamente da Dio e non dall'uomo, come afferma l'Apostolo: "L'uomo spirituale giudica tutte le cose; ma egli stesso non viene giudicato da nessuno". Questa autorità infatti, benché conferita a un uomo ed esercitata da un uomo, non è umana, ma piuttosto divina. Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone all'ordine di Dio, a meno che non pretenda come i manichei<sup>3</sup> che ci sono due principi, il che noi giudichiamo falso ed eretico, perché – come dice Mosè – nei principii, ma nel principio Dio creò il cielo e la terra. Per conseguenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano Pontefice. ”


Bonifacio VIII, *Unam Sanctam*, in *Chiesa e Stato attraverso i secoli*, a cura di C. Ehler, L. Morral, Vita e Pensiero, Milano 1958, p. 123

## 2. IL REGNO DI INGHILTERRA

Il consolidamento della monarchia: i poteri del re limitati dal  
Parlamento

## Il consolidamento della monarchia:

### i poteri del re limitati dal **Parlamento**



Riunione del Parlamento inglese intorno al 1278 (regno di Edoardo I d'Inghilterra). I lord temporali (i grandi signori) sono a destra, i lord spirituali (i vescovi) sono a sinistra, non ci sono rappresentanti eletti dalle campagne e dalle piccole città.

“Noi, Giovanni, per grazia di Dio re d'Inghilterra, signore d'Irlanda, duca di Normandia e d'Aquitania, conte d'Angiò [...] abbiamo accordato a Dio e confermato con questa carta, per noi e per i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa d'Inghilterra sia libera, abbia intatti i suoi diritti e rispettate le sue libertà. Abbiamo anche accordato a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi e per i nostri eredi in perpetuo, tutte le libertà specificate qui sotto [...].

12. Noi promettiamo di non riscuotere né imporre alcuna tassa sia per il diritto di scutaggio<sup>1</sup> o altro senza il consenso del nostro comune Consiglio del regno. Sarà lo stesso riguardo rivolto ai sussidi che imporranno alla città di Londra.

13. La città di Londra godrà le sue antiche libertà e usanze. Accordiamo ancora a tutte le altre città, borghi e villaggi, ai baroni, che possono godere dei loro privilegi e antiche usanze. [...]

20. Nessun uomo libero sarà punito per un piccolo reato se non con una pena adeguata al reato. [...]

39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato, né noi useremo la forza nei suoi confronti o incaricheremo altre persone di farlo, se non dopo il giudizio di un giudice del suo ceto e secondo la legge del paese. [...]

41. I nostri mercanti, se non sono pubblicamente interdetti, potranno liberamente andare e venire nel regno, uscirne, dimorarvi, attraversarlo per terra o per mare, comprare, vendere secondo le antiche usanze, senza che si possa imporre loro alcuna tassa, eccetto in tempo di guerra, o quando saranno di una nazione in guerra con noi. [...]

61. [...] I baroni eleggano venticinque di loro allo scopo di osservare, mantenere e far osservare con tutte le loro forze la pace e le libertà che abbiamo loro concesse e che confermiamo con questa nostra carta. [...]

Dato per nostra mano nel prato chiamato Runnymede, tra Windsor e Staines, il quindicesimo giorno di giugno, diciassettesimo anno del nostro regno. ”

I. C. Holt, *Magna Charta*, Cambridge University Press, Cambridge 1992, pp. 316-336

Sezione **ANALIZZARE LA FONTE**, p. 107

## Il rafforzamento del Parlamento inglese (1339 istituzione della Camera dei Comuni)

### 1399: Il Parlamento depone il re

Noi [...] delegati dai Pari spirituali e temporali del regno d'Inghilterra e dai comuni di quel regno, che rappresentano tutti gli stati (ordini) di quello stesso regno che siedono in tribunale, in considerazione delle molteplici testimonianze della crudeltà, così come di altri innumerevoli crimini del suddetto Riccardo commessi e perpetrati nel tempo del suo governo [...] per l'autorità di questa parte, **pronunciamo, decretiamo e dichiariamo che Riccardo era ed è, nel governo inutile, inadatto, del tutto insufficiente e indegno di esercitarlo; e che, a causa delle suddette mancanze, deve essere giustamente deposto da ogni dignità e onore regali.**

Testo del processo in Thomas Walsingham, Gesta abatum monasteri Sancti Albani

### 1399: il Parlamento ricorda al Re i suoi doveri

[...in questo presente Parlamento i Comuni, di loro buon grado e volontà, confidando nella nobiltà, nell'alta saggezza e nel governo benevolo di nostro Signore Re, gli hanno rinnovato questo favore [di godere di tanta libertà quanto i suoi predecessori]. Allora il nostro sire rese noto in tutto il Parlamento che non era sua intenzione violare le leggi, gli statuti e le buone usanze, né approfittare di questo favore, ma mantenere le leggi e gli statuti antichi.

[Ruolo del Parlamento, in Storia costituzionale del Medioevo]

### 3. I REGNI CRISTIANI DELLA PENISOLA IBERICA

Il consolidamento della monarchia nel contesto della *Reconquista*

### 3. Le monarchie iberiche e la *reconquista*.



Evoluzione del processo di *reconquista* XI-XIV sec.

un'impresa politico-religiosa.



*Cantare del mio Cid*,  
1140-1147

Potreste vedere tante lance [...] estrarre dalle piaghe, tutti rossi di sangue, tanti pennoni che prima erano bianchi; e tanti buoni cavalli vagare senza cavalieri. I mori invocavano Maometto ed i Cristiani san Giacomo. Ed in un breve spazio giacciono già uccisi mille e trecento mori. [...]

[Alla fine della battaglia] se ne viene il mio Cid sopra il suo buon cavallo. [...] Ha in pugno la spada. Vede i suoi che continuano ad arrivare: «grazie a Dio che sta in alto poiché ci ha fatto vincere un tale battaglia!» Le genti del Cid si gettano subito a saccheggiare l'accampamento dei mori e fanno gran bottino di scudi, di armi e di altre cose. [...] Traggono oro e argento da non potersi contare: sono tutti ben arricchiti questi cristiani, con l'immenso bottino là trovato.

## 4. IL REGNO DI SICILIA E L'IMPERO

Federico II, *Stupor mundi*



Miniatura XIII secolo

## L'impero e il Regno di Sicilia al tempo di Federico II (1220-50)



## L'EUROPA OCCIDENTALE TRA IL XIII E IL XIV SECOLO

1231: *Liber augustalis*



Sezione CARTA, p. 114, *Lo scontro con i Comuni e il conflitto tra guelfi e ghibellini.*

## 1231: *Liber Augustalis* (*Costituzioni Melfitane*):

affermazione dell'**autorità monarchica** e  
**centralizzazione** dello Stato

Vogliamo proteggere la salubrità dell'aria, patrimonio divino, con lo zelo della Nostra provvidenza – per quanto possibile – ordinando che a nessuno in futuro sia permesso porre a macerare lino o canapa nelle acque vicine meno di un miglio a qualunque città o *castrum*, affinché da ciò non derivi, come abbiamo saputo per certo, l'inquinamento dell'aria. Chi lo avrà fatto perda lo stesso lino immerso e la canapa, che saranno confiscati dalla corte. Prescriviamo, inoltre, che le sepolture dei morti che non sono chiusi in urne siano profonde mezza canna. I contravventori paghino un augustale alla Nostra curia.

Tutela dell'ambiente

Durata dei processi

... “con questa legge, destinata a rimanere in vigore in perpetuo, desideriamo che tanto il maestro giustiziere quanto gli altri giudici di rango inferiore pronuncino la sentenza entro 10 giorni dalla denuncia”.

**Uguaglianza di tutti i sudditi davanti alla legge**

“ Poiché il regno di Sicilia [...] è stato finora lacerato dall'impeto delle passate turbolenze, abbiamo ritenuto degno provvedere con ogni cura alla sua pace e all'osservanza della giustizia. Perciò disponiamo che solo le presenti disposizioni emanate in nostro nome abbiano vigore nel nostro Regno di Sicilia, ed ordiniamo che – cassata ogni altra legge e consuetudine in contrasto con queste nostre costituzioni, come ormai superata – esse siano d'ora innanzi da tutti inviolabilmente osservate. [...]

4. Non bisogna discutere del giudizio, delle decisioni e delle disposizioni del re. Rientra infatti nella fattispecie del reato di lesa maestà discutere dei suoi giudizi, delle sue azioni, delle sue decisioni e delle sue disposizioni e se chi egli ha scelto e nominato [ad un ufficio] sia degno o no.

8. L'osservanza della pace, che non può essere disgiunta dalla giustizia e dalla quale la giustizia non può essere separata, ordiniamo che sia praticata da tutte e da ognuna delle parti del nostro regno, sicché nessuno d'ora innanzi debba vendicare con la propria autorità le offese e i danni ricevuti o che gli dovessero esser arrecati, né esercitare rappresaglie né muovere guerra nel regno, ma secondo la regolare procedura giudiziaria porti la sua causa dinanzi al maestro giustiziere e ai giustizieri delle varie regioni o davanti ai camerari delle diverse località o ai baili<sup>1</sup> o ai signori, secondo che ad ognuno di essi compete la cognizione della causa stessa. [...]

32. Ordiniamo nuovamente di distruggere immediatamente ripetendo una nostra disposizione, i castelli, le fortificazioni e le torri che sono stati costruiti dopo la morte del re Guglielmo<sup>2</sup> di santa memoria, nostro cugino e per la conservazione dei quali noi precedentemente non abbiamo concesso il permesso, [...] minacciamo la pena della confisca dello stesso castello o del nuovo edificio per coloro che trascureranno le nostre disposizioni, tralasciando di distruggere tali costruzioni entro il prossimo Natale. E alla presente sanzione aggiungiamo che nessuno può ricostruire fortificazioni distrutte senza il nostro esplicito comando. ”

Federico II, *Costituzioni Melfitane*,  
in [http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/anto\\_bme/cap\\_XIV/XIV\\_4.htm](http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/anto_bme/cap_XIV/XIV_4.htm)

*Federico II, un imperatore moderno*

Analizzando alcuni aspetti centrali dell'opera di Federico II, quali la legislazione, la politica amministrativa, la politica economica, la crociata e la lotta con il papato si possono però cogliere più elementi innovativi che conservatori. Nelle costituzioni di Melfi, promulgate nel 1231, Federico II dichiara chiaramente di voler dare un nuovo indirizzo di sviluppo al Regno di Sicilia. [...] Infatti, a differenza dalla legislazione normanna, ora viene abolito, almeno in teoria, tutto il diritto consuetudinario. [...] Anche nell'amministrazione del regno, costruito da Ruggero II sul principio dell'assolutismo regio ma in cui erano rimasti in vigore alcuni elementi appartenenti al sistema feudale, Federico II introdusse alcune novità importanti. Anzitutto il principio della territorialità, dividendo tutto il regno in province chiamate "giustizierati". Fu così spezzato il sistema feudale basato su rapporti di natura personale. Inoltre fu creato un nuovo tipo di funzionario statale sconosciuto finora nel Medioevo

Quali sono, secondo lo storico, i quattro ambiti di intervento che dimostrano la volontà di Federico II di consolidare il suo potere?

europeo. Il funzionario statale si distingueva dalla società feudale come un rappresentante dello Stato centrale. La sua carica era a tempo determinato, egli doveva avere una specifica preparazione professionale, e, infine, doveva rendere conto per iscritto del suo operato. [...]

Un'altra novità era la fondazione dell'Università di Napoli, la prima Università statale del Medioevo, che aveva lo scopo della formazione professionale di una "nuova classe di burocrati" legata strettamente alla monarchia. [...] Importanti novità furono introdotte da Federico II anche con la costruzione di un sistema capillare di castelli che doveva garantire allo Stato un pieno controllo sul territorio. Si è osservato che l'amministrazione dei castelli realizzata dall'imperatore fu "un tipo di organizzazione di sorprendente modernità". Per quanto riguarda l'economia [...] fu comunque il primo sovrano che introdusse interventi diretti statali nei processi economici. Così introdusse il monopolio del sale. Mentre i re normanni si erano limitati a mettere una tassa sul trasporto del sale, Federico II affidò la gestione delle saline direttamente alla corona creando il primo monopolio di Stato del Medioevo. [...] Quindi in un certo senso Federico II preparò la strada per lo sviluppo del concetto moderno di Stato. ”

H. Houben, *Ma l'imperatore svevo fu conservatore o innovatore?*, in «Corriere del Giorno», 30 dicembre 1994, p. 2

## L'ITALIA DEL SUD DOPO IL DOMINIO SVEVO



Francesco Hayez, *I Vespri Siciliani*, 1846.

*Un'interpretazione risorgimentale di un episodio medievale*

In seguito alla sconfitta e all'estinzione degli Svevi

il trono di Sicilia passa a Carlo d'Angiò, sostenuto dal papato (1266)

ma

l'ostilità della popolazione contro la dominazione angioina culmina nella  
**RIVOLTA DEI VESPRI SICILIANI (1282)**

che determina

la cacciata degli Angioini dalla Sicilia

il passaggio del trono siciliano agli Aragonesi

ciò innesca

un conflitto tra Angioini e Aragonesi che si risolve con la **PACE DI CALTABELLOTTA (1302)**